CAMERA DEI DEPUTATI N. 6247

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANESE, BIANCHINI, SANGALLI, FARACE

Presentata il 22 dicembre 1991

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 10 aprile 1991, n. 126, come è noto, impone l'apposizione di una etichetta su tutti i prodotti o le confezioni di prodotti commercializzati sul territorio nazionale, sulla quale devono essere riportate una serie di indicazioni relative al fabbricante, ai materiali utilizzati, alle modalità di lavorazione, alle istruzioni per l'uso del prodotto.

Pur apprezzando le finalità della legge in parola, volta a fornire la massima informazione ai consumatori in ordine ai prodotti acquistati, non vi è dubbio che il vastissimo campo d'azione della legge stessa e la molteplicità e complessità delle informazioni richieste pongono non pochi problemi di attuazione.

Tanto è vero che lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, chiamato ad emanare il regolamento di esecuzione, non ha nascosto la presenza di reali difficoltà in materia, ed ha trasmesso copia della legge alla competente Commissione della CEE che dovrà presto pronunciarsi sulla piena compatibilità delle disposizioni in parola con il principio di libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Di fronte ad una tale situazione, appare quanto mai opportuno rinviare l'applicazione della legge n. 126 del 1991, in attesa delle osservazioni provenienti dalla Comunità che potrebbero anche indurre ad una revisione della legge stessa, e dell'emanazione del regolamento da parte

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si raccomanda una urgente approvazione della presente proposta di legge, dal momento che, in caso contrario, la legge n. 126 del 1991 andrebbe comunque applicata in tutte le sue norme dal prossimo mese di maggio, anche in assenza del regolamento, creando difficoltà praticamente insormontabili al mondo della produzione e della distribuzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 126, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2 dell'articolo 1, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1.

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2 dell'articolo 1 potrà concedere un ulteriore periodo di tempo per lo smaltimento delle scorie di prodotti e di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 1 acquistati prima del termine previsto dal comma 1 del presente articolo ».